

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ A. PAGANELLI “ DI VIA I. NIEVO N. 22.

FORMULE DI RITO

PREMESSO CHE

a) il Comune di Sassuolo ha conferito all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs.50/2016;

b) l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha istituito la Centrale di Committenza dell'Unione, che svolge le funzioni di stazione appaltante fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace (convenzione rep.112 del 31.12.2015; ora convenzione rep.178 del 13.07.2017, integrata con atto rep. 398/2020);

c) il Comune di Sassuolo, con determinazione n___ del___, ha deciso di acquisire il servizio di gestione dell'impianto comunale Palazzetto dello Sport Palapaganelli mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) nonché dell'art. 35 comma 1, lettera d) e dell'art. 142 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di €_____, da aggiudicarsi con il criterio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;

d) con determinazione della Centrale di Committenza n__ del___, é stata indetta la relativa procedura, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

e) a seguito dell'espletamento della procedura, con determinazione della Centrale di Committenza n__ del ____, la gara é stata aggiudicata a _____, con un ribasso sul prezzo a base di gara di __% (_____);

f) con lettera prot._____ del___, la Centrale di Committenza ha comunicato l'esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;

g) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione é divenuta efficace;

h) l'Appaltatore che sottoscrive il presente contratto é risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) con determinazione n___del___, il Direttore competente ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto;

s'intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte relativa al presente atto, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con particolare riferimento all'art. 52, comma 3;

tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti nascenti dall'appalto della gestione, ad esclusiva cura e spese dell'appaltatore, dell'impianto sportivo comunale Palapaganelli ubicato a Sassuolo in Via Nievo, 22 catastalmente identificato al Foglio 39, part 195 e 220, meglio illustrato nella planimetria allegata al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, costituito da:

- l'edificio principale: Palazzetto dello sport destinato alla disciplina sportiva della pallavolo, con relativi spazi per spogliatori e servizi, omologazione per partite di serie A e tribune con agibilità al pubblico per 1.504 posti.
- le aiuole poste sul piazzale lato ingresso
- il campo per il gioco del beach-volley regolamentare di mt. 16.00 x 8.00
- le aree verdi pertinenziali, ubicate a nord del palazzetto, per complessivi mq. 540

il tutto alle condizioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale parte integrante e sostanziale del contratto, di seguito denominato capitolato speciale.

2. Si precisa che l'appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto.

3. I servizi in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

4. All'atto della consegna sarà redatto, in contraddittorio, apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale saranno elencati e descritti le attrezzature e gli impianti.

5. Gli impianti, i locali, gli arredi e le attrezzature sono consegnati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'appaltatore.

6. L'appaltatore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito.

Art. 3 - Durata e termini di esecuzione

1. La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

2. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell'economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune, il medesimo potrà rinnovare il contratto all'Appaltatore, conformemente al progetto presentato fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, con specifico provvedimento. Il Comune di Sassuolo darà informazione di tale volontà, in forma scritta mediante posta elettronica certificata, all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

3. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune di Sassuolo non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi di cui trattasi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la scadenza contrattuale.

Art. 4 - Condizioni generali, oneri e compiti dell'Appaltatore

- 1.** Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno esser realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale, all'offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno esser comprensive di tutti gli oneri accessori previsti da tali documenti.
- 2.** I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara, capitolato speciale, offerta economica presentata dall'appaltatore, offerta tecnica presentata dall'appaltatore. Tutti i documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione i documenti sopraindicati. Con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara che i documenti menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
- 3.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, previste dall'appalto, tra le altre, per le parti applicabili:
 - a** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
 - b** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c** le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro, manodopera e retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre a quelli relativi a oneri assicurativi e previdenziali;
 - d** il D.M. 18 Marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
- 4.** L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore nella Provincia di Modena.
- 5.** L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto, il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
- 6.** L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.
- 7.** Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune di Sassuolo, nonché le eventuali proposte di cui l'Appaltatore si sia assunto l'onere in sede di offerta.
- 8.** L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune di Sassuolo.
- 9.** L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, come definiti nel D.M. Ambiente 06 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ha sottoscritto la dichiarazione di conformità allegata al presente contratto.
- 10.** L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3

dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione della Giunta n. 234 del 27.12.2013 (scaricabile all'indirizzo: sito web del Comune di Sassuolo l'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione/Disposizioni generali/atti generali). La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 - Importo e corrispettivi

1. Il Comune di Sassuolo corrisponderà all'appaltatore la somma complessiva di €_____, oltre Iva in misura di legge, per l'intera durata contrattuale, per un importo annuo pari ad € ___oltre Iva in misura di legge, per la corretta gestione del Palazzetto dello sport e per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative ai consumi di luce, acqua e gas. Il Comune provvederà a stipulare i relativi contratti con le rispettive imprese erogatrici.
3. Il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di procedere a diminuire il corrispettivo, fino alla misura del 70%, in concomitanza di interventi di manutenzione straordinaria e/o di messa a norma degli impianti, comportante la chiusura del Palazzetto per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, esclusi i mesi di luglio e agosto.
4. Per stabilire la percentuale definitiva di riduzione del corrispettivo, si terrà conto delle spese oggettivamente rimaste a carico dell'appaltatore, nel periodo dei lavori, e della collaborazione prestata in occasione di tali interventi.

Art. 6 - Pagamenti

1. L'Appaltatore emetterà una fattura in 3 rate quadrimestrali, la fattura deve essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.
2. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento della tesoreria comunale.
3. Ferme restando le indicazioni prescritte nell'art. 21 del DPR 633/72 circa l'emissione delle fatture, si dovranno riportare in aggiunta le seguenti informazioni: servizio che affida l'appalto di gestione, numero ed anno della determinazione di affidamento; numero e anno dell'impegno di spesa; scadenza del pagamento prevista nel contratto; codice Iban del c/c dedicato; codice identificativo di gara **CIG**_____;
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a: (i) emettere fattura o ricevuta fiscale a fronte delle somme introitate da terzi per l'utilizzo degli impianti affidati; (ii) a trasmettere al servizio sport, previa semplice richiesta scritta, copia delle fatture o ricevute fiscali, comprovanti le somme introitate, a titolo di pagamento degli impianti da parte di terzi, in applicazione del relativo sistema tariffario vigente.

Art. 7 - Canone a favore dell'amministrazione comunale per l'uso dell'impianto sportivo

L'appaltatore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone per l'uso dell'impianto sportivo, come determinato dal presente capitolato d'onere, pari ad € 2.000,00 annui, oltre I.V.A. in misura di legge, in rate quadrimestrali con scadenza fissa a fine mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento della rata del suddetto canone l'Amministrazione Comunale si rivarrà sul deposito cauzionale di cui all'art. 12, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 (recesso).

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
2. L'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti

eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune di Sassuolo la verifica dell' inserimento di tale clausola in qualsiasi momento.

3. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione del Comune di Sassuolo.

Art. 9 - Tariffe

1. Le tariffe per l'uso degli impianti afferenti al Palazzetto dello sport da parte di associazioni e soggetti terzi, sono stabilite annualmente dal Comune nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria, e dovranno essere esposte al pubblico in luogo ben visibile presso gli impianti di cui al presente contratto.

2. Dette tariffe come sopra specificamente determinate, sono incassate dall'Appaltatore.

Art. 10 - Responsabili e referenti

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto sono stati comunicati all'Appaltatore.

2. Il Referente per l'appalto individuato dall'Appaltatore è _____.

3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

Art. 11 - Controlli

1. Il Comune di Sassuolo verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente contratto e il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate attraverso propri tecnici, ed eventualmente soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di eseguire sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di erogazione del servizio, utili alla supervisione della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale, del rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all'aggiudicazione, o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. L'Appaltatore é tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Se l'Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Cessione del contratto - Subappalto

1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le prestazioni che saranno affidate in forza del presente contratto., pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Sassuolo e fatti salvi i maggiori danni accertati.

2. Per il subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo pari ad € _____mediante polizza assicurativa n. _____rilasciata da _____a garanzia di ogni adempimento assunto, con facoltà di rivalsa del Comune di Sassuolo per qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione. L'importo della cauzione, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune di Sassuolo, l'Appaltatore provvederà al reintegro dello stesso entro

30 giorni. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.

3. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto.

4. Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto d'appalto.

Art. 14 - Responsabilità dell'appaltatore - Coperture assicurative

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

2. L'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa RC _____ rilasciata da _____ per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con i seguenti massimali:

€ 4.000.000,00 (quattromililioni,00 €), per sinistro;

€ 4.000.000,00 (quattromililioni,00 €), per persona;

€ 4.000.000,00 (quattromililioni,00 €), per cose;

La medesima polizza prevede:

- estensione di copertura della Responsabilità Civile per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in appalto, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti. La polizza prevede anche la copertura degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato principale assicurato (RC derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di aree/terreni), compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, nonché i rischi attinenti alle alberature ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura;

- estensione della garanzia alla R.C. personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera l'appaltatore si avvale;

- estensione della garanzia alla Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) ove l'appaltatore ne abbia, con massimali (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera), qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati con massimali non inferiori a € 3.000.000,00, (tre milioni) per sinistro, ed € 2.000.000,00 (due milioni) per prestatore d'opera;

- estensione all'organizzazione di manifestazioni sportive, extrasportive, o di altro genere;

- estensione alla responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere (dipendenti e non);

- estensione nel novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell'attività dell'appaltatore nell'ambito dei locali e degli spazi in genere oggetto dell'appalto;

- in caso di danni ai beni di proprietà dell'Appaltatore, lo stesso rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e dei suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni.

3. L'Appaltatore ha altresì presentato polizza di rischio locativo rilasciata da _____ a copertura dei danni che, per responsabilità del medesimo possono essere arrecati ai fabbricati, per un valore stimato a tal fine di € 2.750.000 oltre alla copertura dei beni di proprietà comunale per € 50.000.

4. Le coperture assicurative stipulate dall'appaltatore saranno mantenute in essere fino al termine dell'appalto e di sue eventuali proroghe.

5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune di Sassuolo, le quietanze relative ad ogni polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

6. L'Amministrazione Comunale sarà, in ogni caso, tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

7. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

8. Il Comune di Sassuolo resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo relative a:

- a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente concessione;
- b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati;
- c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dall'appaltatore all'interno dei locali;
- d) danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Sassuolo rimarrà estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'appaltatore, il quale solleva il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.

9. L'appaltatore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, nonché a tenere estranea l'amministrazione Comunale in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno delle aree sportive.

Art. 15 - Penali

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato all'appaltatore entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune di Sassuolo.

2. In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel capitolato speciale il Comune di Sassuolo, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, provvederà d'ufficio, con addebito delle spese all'Appaltatore rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente contratto.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica, il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti.

4. Nella fattispecie di cui al comma 3, la pronuncia di applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione all'Appaltatore, il quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine che sarà assegnato con la comunicazione di contestazione.

5. In caso di mancato pagamento della penale, il Comune di Sassuolo potrà rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva di cui all'art.12 del presente contratto.

Art. 16 - Recesso

1. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il Comune di Sassuolo potrà obbligare l'appaltatore a proseguire la gestione fino al termine della stagione sportiva in corso, qualora risultasse difficoltoso individuare un nuovo contraente.

3. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere senza preavviso, il Comune di Sassuolo avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Sassuolo può risolvere il presente contratto, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal contratto stesso e nel capitolato speciale, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) l'effettuazione di qualsiasi intervento modificativo, anche se migliorativo, sull'impianto sportivo non rientrante nella manutenzione ordinaria e non espressamente autorizzato dal Comune di Sassuolo; in questo caso l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, dietro richiesta del Comune ed entro il termine da questo stabilito, al ripristino dei luoghi nella situazione originaria, oppure, a scelta insindacabile del Comune di Sassuolo, al pagamento del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'impianto;

b) il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) il porre in atto forme discriminative che limitino l'accesso all'impianto in violazione dei principi di cui all'art. 4 della Carta Europea dello Sport;

d) il mancato rispetto dei criteri di assegnazione degli spazi sportivi e, comunque, il porre in atto atteggiamento che di fatto pregiudichi l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti individuati dagli articoli 5, 6 e 7 del capitolato speciale;

e) il mancato utilizzo, nell'effettuazione delle attività sportive, di istruttori, allenatori, tecnici comunque denominati in possesso delle qualifiche ed attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica;

f) l'effettuazione di attività commerciali all'interno dell'impianto, fatto salvo quelle espressamente previste nel contratto e secondo le modalità di cui al capitolato speciale;

g) il verificarsi di casi di violenza, doping, e fatti gravi che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili all'appaltatore o ai suoi collaboratori, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione, qualora l'Appaltatore non dimostri che detti fatti non dipendono dallo stesso e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta dei suoi collaboratori, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione che li hanno commessi e, se costituiscono illecito penale, di averli denunciati all'autorità giudiziaria;

h) il verificarsi di casi di cui al punto g) all'interno degli impianti di cui al presente contratto, imputabili a persone terze, qualora detti fatti siano a conoscenza dell'appaltatore e questo non dimostri di aver posto in essere tutte le precauzioni possibili, affinché non si verifichino, di aver allontanato le suddette persone con divieto assoluto di accedere agli impianti, e se costituiscono illecito penale, di averli denunciati all'autorità giudiziaria;

i) la cessione in tutto o, in parte, del contratto a terzi;

j) la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;

k) il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste dal contratto;

l) la mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica.

3. La risoluzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, comporta, fatto salvo il risarcimento dei danni, l'incameramento della garanzia definitiva per grave inadempimento contrattuale.

4. In caso di risoluzione del contratto, per i motivi di cui al presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun indennizzo, fermo restando il diritto alla riscossione del corrispettivo di cui al precedente art.7 nella misura fino alla risoluzione, da calcolarsi in dodicesimi.

Art. 18 Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a

conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 19 - Controversie

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono risolvere in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 20 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Il presente atto redatto in forma non pubblica, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla documentazione di gara.

Art. 22 – Avvio dell'esecuzione

L'avvio dell'esecuzione del contratto sarà effettuata immediatamente dopo la data di stipulazione del contratto d'appalto secondo le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

1. Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. Nei casi di cui al comma 1, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il Direttore della esecuzione terra conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per il rimborso delle relative spese.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Sassuolo, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto medesimo.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
5. Nel caso l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo articolo.

La facoltà del Comune di Sassuolo di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 4, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi.

Art. 23 - Accettazione espressa di clausole contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, sono espressamente sottoscritte per accettazione le condizioni previste nei seguenti articoli del capitolato speciale: art. 1 "Oggetto", art. 2 "Durata", art. 3 "Oneri obblighi e responsabilità dell'appaltatore".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Sassuolo

Per l'appaltatore
